

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 279

del 3.7.2003

O G G E T T O

Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta. Atto di citazione di chiamata in causa ad istanza dell'U.C.I. Ufficio Centrale Italiano c/ Comune di Molfetta (sinistro Amato Angela Maria c/ Georges Legrain).

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 7.7.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La G.C., con propria deliberazione n.804 del 09.11.99, affidava il patrocinio all'Avv. Vito de Pinto per la rappresentanza nel giudizio civile instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Legrain Georges c/ il Comune di Molfetta per il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo PEUGEOT J5/CAMPING CAR nel sinistro verificatosi in data 08.08.1996, al C.so Umberto angolo Via Galilei, quando andava a collidere, non concedendo la dovuta precedenza – per assunta errata posizione di un segnale di precedenza ivi collocato – con l'autovettura FORD/ESCORT tg. BA/E89030 di proprietà e condotta dalla Sig.ra Amato Angela Maria;
- La Sig.ra Amato, a sua volta, conveniva dinanzi al medesimo giudice l'U.C.I. e il Sig. Legrain per sentirli condannare in solido al risarcimento di £.5.970.930 per i danni materiali e fisici subiti nel sinistro de quo;
- Con atto di citazione di chiamata in causa, notificato in data 06.03.2001, L'U.C.I. Ufficio Centrale Italiano srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Silvio Lovetti, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta questo Comune (costituitosi con patrocinio dell'Avv. Vito de Pinto che ha proposto il difetto di procura ed incompetenza del giudice adito);
- Il Giudice di Pace di Molfetta, con sentenza n.132/01 Sent., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Amato Angela Maria nei confronti di Legrain Georges e dell'U.C.I., nonché sulla domanda da quest'ultimo proposta nei confronti del Comune di Molfetta, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Molfetta assegnando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale dichiarato competente;
- Con atto di citazione di chiamata in causa, notificato in data 09.06.2003 con prot. n.62, U.C.I. ha riproposto la domanda dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta per l'udienza dell'11 luglio 2003 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- “1) Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Amato Angela Maria per i danni alla vettura;
- 2) Rigettare la domanda attorea perché nessuna responsabilità può ascrivere al Sig. Legrain nell'accaduto, e conseguentemente assolvere l'UCI da ogni richiesta formulata nei suoi confronti;
- 3) Dichiarare il Comune di Molfetta tenuto a rispondere direttamente alle pretese dell'istante Amato;
- 4) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti dell'UCI, condannare il Comune di Molfetta, per le causali di cui in premessa, a mallevare e tenere indenne l'UCI, ed a rimborsare tutte le somme che questo fosse eventualmente condannato a pagare in favore dell'attrice nel giudizio de quo, per sorte capitale, interessi e spese legali, oltre agli interessi a decorrere dalla data del pagamento, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
- 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”;
- Ritenuto che l'azione spiegata dall'U.C.I. Ufficio Centrale Italiano srl, come legalmente rappresentato, nei confronti del Comune di Molfetta è destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, appalesandosi necessaria, anche in questa circostanza, la costituzione dell'Ente per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'avv. Vito de Pinto, già difensore del Comune nel primo giudizio concluso con la pronuncia di incompetenza da parte del Giudice adito, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico di rappresentante all'Avv.Vito de Pinto, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Azzarita n.113, per la rappresentanza nel giudizio civile instaurato dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Molfetta, dall'U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, come legalmente rappresentato, c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.